

23239/05



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele	CORONA	- Primo Presidente f.f. -
Dott. Salvatore	SENESE	- Presidente di sezione -
Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI	- Consigliere -
Dott. Luigi Francesco	DI NANNI	- Consigliere -
Dott. Ugo	VITRONE	- Consigliere -
Dott. Mario	CICALA	- Consigliere -
Dott. Giovanni	SETTIMJ	- Consigliere -
Dott. Massimo	BONOMO	- Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria	BERRUTI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

B.G. elettivamente domiciliato in ROM,  
VIA G. NICOTERA 29 SC VIII, presso lo studio  
dell'avvocato CATELLI MARCO, che lo rappresenta e  
difende, giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

2005 ORDINE AVVOCATI TRIBUNALE TREVISO, PROCURATORE GENERALE  
5279 PRESSO CORTE CASSAZIONE;

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Oggetto


Cancellazione Albo  
Avvocati

R.G.N. 9793/05

Cron. 23239

Rep.

Ud. 20/10/05



N



- intimati -

avverso la decisione n. 50/05 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 21/03/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/05 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;

udito l'Avvocato Marco CATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata del Consiglio Nazionale Forense.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lettera raccomandata del 18 maggio 2004 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, nell'ambito dell'attività di tenuta e controllo dell'Albo, comunicava all'avv. G.B. di aver riscontrato una situazione d'incompatibilità, determinata dall'iscrizione del medesimo, dal 4 agosto 2003, al ruolo Agenti d'Affari in Mediazione, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Treviso.

L'interessato presentava memorie in cui sosteneva che la mera iscrizione al suddetto ruolo non implicava, di per sé, esercizio di attività di mediazione e dunque



la sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, dopo l'audizione dell'interessato, con decisione del 31 maggio 2004 ne disponeva la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 37 della legge professionale (r.d.l. n. 1578/1933), dato che l'art. 3 della legge prevede come causa di incompatibilità la semplice iscrizione al ruolo dei mediatori, non richiedendo, come invece è previsto per altre professioni (tra cui quella di notaio), anche l'esercizio effettivo dell'attività.

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 27 gennaio - 21 marzo 2005, rigettava l'impugnazione dell'avv. B. osservando, tra l'altro:

a) che l'art. 3, comma 1, del r.d.l. n. 1578 del 1933 definisce le situazioni incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato rappresentate in alcuni casi, come quello del mediatore, dal solo fatto di rivestire tale qualità;

b) che la diversa regolamentazione delle situazioni di incompatibilità negli altri ordinamenti professionali non comporta disparità di trattamento, ma trova obiettiva giustificazione nelle differenti caratteristiche di ciascuna professione.

*MB*



Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense l'avv. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L'avv. B. ha anche chiesto la sospensione, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del r.d.l. n. 1578 del 1933, dell'esecuzione della decisione impugnata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Al presente ricorso è riunito, per connessione, il procedimento riguardante l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 10 del codice deontologico forense.

Si sostiene che il principio espresso dalla legge professionale in materia di incompatibilità, attraverso il richiamo al citato art. 10, concerne non un'astratta facoltà di attività di mediazione, quale è offerta dall'iscrizione al Ruolo degli agenti affari in mediazione, ma l'esercizio concreto, l'attività operativa e professionale e comunque condotte che rivelano atti concreti di attività di mediazione, nella specie non ricorrenti. L'art. 5 comma 3 della legge 1989 del 1939, che disciplina l'attività di mediatore, stabilisce che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e profes-

NB



sionali", sicché mentre non è configurabile incompatibilità tra l'attività di mediazione e la semplice iscrizione ad un Albo professionale, per la legge professionale forense, come erroneamente interpretata dalla decisione impugnata, tale incompatibilità sussisterebbe tra l'esercizio della professione legale e la semplice iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione. L'iscrizione a tale ruolo, senza esercizio attuale della professione, è un fatto culturale, potendo l'iscrizione essere paragonata ad un diploma abilitante, che contrassegna l'accertamento di requisiti culturali e di preparazione tecnica.

3. Il motivo non è fondato.

Il primo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (conv. con mod. in l. 22 gennaio 1934 n. 36) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all'esercizio di attività (commercio in nome proprio o in nome altrui, professione di notaio) da altri collegati invece all'assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore.

L'art. 10 del codice deontologico forense - che riguarda il dovere di indipendenza e che prevede che l'avvocato non deve porre in essere attività commerciali o di mediazione - non rileva in questo giudizio, il

NB



quale non ha natura disciplinare, avendo invece per oggetto la cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 37 n. 1 del r.d.l. citato, per la ricorrenza di una delle cause di incompatibilità elencate dal precedente art. 3.

Né il citato art. 10 può essere utile ai fini interpretativi di tale ultima disposizione, atteso che esso non esclude la sussistenza della causa d'incompatibilità specificamente prevista dalla legge professionale forense in relazione al possesso della qualità di mediatore, ma ha una sua autonoma sfera di applicazione, riguardante lo svolgimento di fatto di attività di mediazione da parte di avvocati (a prescindere dall'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione).

Nessun rilievo poi può assumere la disposizione, richiamata dal ricorrente, che regola le incompatibilità dei mediatori, dovendo in questa sede prendersi in considerazione quelle degli avvocati.

Quanto all'aspetto culturale dell'iscrizione al ruolo dei mediatori, l'argomento è stato riproposto con il terzo motivo e sarà esaminato in quella sede.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione.



Si afferma che costituisce irragionevole discriminazione l'incompatibilità prevista a carico del notaio in riferimento all'esercizio della professione di mediazione e l'incompatibilità a carico dell'avvocato per il quale la qualità di mediatore assunta con l'iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione farebbe scattare l'incompatibilità anche in assenza di esercizio della relativa professione.

5. Il terzo motivo esprime doglianze di violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Costituzione, che impone la promozione dello sviluppo della cultura e dell'art. 3, comma 2, Cost., nonché di violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per vizio di motivazione per eccesso di potere.

Si sostiene che l'art. 3 r.d.l. 1578/1933, nella parte oggetto della controversia, è costituzionalmente illegittimo in quanto preclude al professionista che esercita la professione legale il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione di una preparazione tecnica (identificabile con l'iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione).

Inoltre il ricorrente ritiene che la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato che l'art. 3, comma 1, del r.d.l. 1578/1933 è diretto a preservare e salvaguardare l'imparzialità,



l'indipendenza, l'onorabilità, la continuità e la professionalità dell'avvocato, è evanescente e priva di valido contenuto giuridico sostanziale. Infatti, l'imparzialità viene riferita solo ai notai; l'indipendenza dell'avvocato non si vede come possa essere intaccata dalla semplice iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione; l'onorabilità non è menomata dalla suddetta iscrizione, che non impedisce all'avvocato di esercitare in modo continuativo la professione e di perfezionare il suo sapere per effetto di altre integrazioni culturali.

Se nella cultura del tempo a cui risale l'art. 3 citato la qualità di mediatore significava l'esercizio di quella professione, la realtà attuale è contrassegnata da una sovrabbondanza di qualifiche culturali, giuridicamente riconosciute, alle quali non corrisponde un esercizio concreto della qualifica.

NB

6. Il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non possono essere condivisi.

Le prospettate questioni d'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 appaiono manifestamente infondate.

In relazione a quella riguardante il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., per la di-





versa regolamentazione dell'incompatibilità in esame per gli avvocati e per i notai, basta osservare che ciascun ordinamento professionale reca con sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina (Cass. Sez. Un. 10 luglio 2000 n. 478, in tema di efficacia di atti interruttivi dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati e dei notai).

Quanto al valore culturale dell'iscrizione al ruolo dei mediatori, richiamato nel primo motivo di ricorso e sviluppato anche nel terzo, in riferimento all'art. 9 della Cost., rileva il Collegio che da tale iscrizione derivano soprattutto effetti di grande rilievo sul piano professionale ed economico, essendo essa necessaria per l'insorgenza del diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 39 del 1989 (Cass. 27 giugno 2002 n. 9380). L'iscrizione dà in pratica la possibilità di svolgere vera e propria attività di mediazione, la quale ha caratteristiche considerate dalla legge professionale forense non compatibili con quelle del rapporto di mandato professionale.

La decisione impugnata ha quindi correttamente applicato la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 della legge professionale forense.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.



Nulla per le spese processuali, in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimato Consiglio dell'Ordine.

L'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del r.d.l. n. 1578 del 1933, dell'esecuzione della decisione impugnata resta assorbita dal rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i procedimenti, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2005.

Il Cons. est.

Il Presidente

Dott. Massimo Bionomo

Dott. Raffaele Corona

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

17 NOV. 2005



oggi, \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista